



Diritto & Fisco



Recapitati a chi non ha scudato i primi processi verbali di constatazione dagli esiti diversificati

Falciani, la Gdf in ordine sparso

Contestazioni e rilievi diversi in base al comando che controlla

DI CRISTINA BARTELLI

Sulla lista Falciani la Guardia di finanza procede in ordine sparso. I lavori di verifica dei circa 7 mila nominativi, contenuti nell'elenco che Herve Falciani (dipendente della Hsbc che ha sottratto alla banca e consegnato alle autorità francesi) procedono in due direzioni. Da un lato, la verifica dei contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale, dall'altro, i controlli di quei pochi che non si sono avvalsi dello scudo. Ed in quest'ultimo caso sembra proprio che la situazione sia la seguente: comando territoriale che vai, pvc (processo verbale di constatazione) che trovi. Un esempio? In base a documenti che *ItaliaOggi* ha potuto visionare, su uno stesso conto intestato a due destinatari sono stati notificati pvc con effetti decisamente diversi. In un caso segnalazione di fattispecie avente rilevanza penale e conseguente procedimento presso la procura. Nell'altro richiesta di applicazione di misure cautelari amministrative senza alcun rilievo penale.

Nella stessa regione Lombardia, dunque, i reparti si muovono in maniera distinta sul punto delle contestazioni da muovere.

In un caso, come detto, le fiamme gialle hanno presentato pvc ad uno dei due intestatari del conto. In questa situazione la Gdf applica una presunzione: la disponibilità sul conto al 2006 (il primo degli anni divulgati da Falciani) è come se fosse stata formata tutta quanta in quell'anno. E dalla presunzione discendono delle conseguenze. La più importante è che il capitale riconducibile al conto e il reddito sottratto a tassazione sono cifre coincidenti con l'effetto di superamento della soglia prevista dalla normativa tributaria per applicare l'allungamento dei termini di accertamento previsti dalla normativa penale tributaria. Nel pvc, infatti, si fa riferimento all'applicazione dell'articolo 11 del dpr 917/1986 con l'assoggettamento a tassazione di tutto il capitale, come se fosse reddito interamente prodotto nel corso dell'anno 2006, e l'applicazione dello scaglione di reddito più elevato (43% Irpef) con l'omissione dei versamenti, per cui scatta il superamento della soglia prevista per la rilevanza penale della fattispecie. Il procedimento dunque è sul tavolo della procura della repubblica e seguirà il suo iter. Per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, la Gdf contesta gli interessi che la



disponibilità sul conto ha maturato, recuperando a tassazione la parte degli incrementi patrimoniali.

Nel caso dell'altro contestatario la metodologia va in un'altra direzione. In questo caso per le fiamme gialle i valori riscontrati nel 2006 (gli stessi dell'altro conto) non sono da considerarsi presuntivamente tutti formati nel 2006, ma la contestazione verte sugli interessi derivanti da quel capitale, così come per gli anni successivi. Importi quindi decisamente più modesti per cui non si cade nella normativa penale e si procede con un accertamento amministrativo.

Ma anche questo pvc ha una sua peculiarità: la richiesta conclusiva di misure cautelari con l'applicazione del sequestro amministrativo delle disponibilità economiche. Nel documento i militari delle fiamme gialle scrivono infatti che hanno proceduto alla verifica «della sussistenza concreta dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora», con la conseguente richiesta dell'applicazione di sanzioni.

Ma le verifiche non si fermano a chi non ha scudato. Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'operazione di rimpatrio è partita la campagna di verifica quantomeno formale della regolarità della procedura. La Gdf infatti bussa alle porte delle società intermediarie e se la loro risposta attiene strettamente solo alla procedura di rimpatrio e di versamento dell'imposta sostitutiva, le fiamme gialle vanno direttamente dal cliente che ha scudato, cercando le informazioni alla fonte. Per Stefano Loconte, esperto tributario, «appare evidente che è molto complesso porre in essere una adeguata strategia difensiva nell'ambito di situazioni come quella rappresentata ove a fronte della medesima fattispecie diver-

si verificatori giungono a conclusioni diverse. La documentazione in possesso della Gdf non sembra giustificare in alcun modo l'assunzione di una presunzione del tipo capitale-reddito prodotto nell'anno di competenza e, comunque, potrebbe essere facilmente superata dalla dimostrazione che la provvista è stata creata negli anni antecedenti al 2006, anno dal quale l'Amministrazione finanziaria è in possesso documentazione 'acquisita' per il tramite della lista Falciani. Ma per fare questo il contribuente dovrebbe fornire alla Gdf tutta la documentazione relativa al rapporto bancario e così facendo metterebbe a disposizione dei verificatori della documentazione perfettamente valida e utilizzabile ai fini di un accertamento, diversamente dalla situazione attuale, ove vi sono seri dubbi circa l'utilizzabilità della documentazione per la realizzazione di accertamenti in considerazione del suo percorso di acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana».



Se il vedovo si risposa il danno da incidente stradale cala

Non ha diritto al danno da «collaborazione familiare» il vedovo che ha perso la moglie in un incidente stradale se si è risposato e, se l'apporto in casa della nuova moglie, è pari a quello della prima. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6357 del 21 marzo 2011.

Da un punto di vista pratico la riduzione e, in alcuni casi, l'azzeramento del cosiddetto danno da collaborazione familiare va valutata caso per caso dal giudice che dovrà capire l'entità dell'aiuto in famiglia, anche economico, del nuovo partner. Intervenendo in una vicenda giudiziaria lunga e complicata, partita da un incidente stradale nel quale aveva perso la vita una professoressa di Perugia, la Corte di cassazione, avallando la motivazione resa dai giudici territoriali nell'appello bis, ha chiarito che «ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro causata da fatto

di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della compensazione lucrici cum danno, non essendo in vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, dev'essere tuttavia valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti di pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze». Si era sposato già due volte. Dopo aver perso la seconda moglie in un incidente d'auto (nel quale, fra l'altro, era stata dichiarata una corresponsabilità della donna), aveva celebrato nuove nozze. Nel frattempo aveva avviato la causa per chiedere i danni patrimoniali e non. Il Tribunale di Perugia aveva accolto le richieste solo in parte. Stessa sorte in appello e in appello bis, celebrato dopo il rinvio della Cassazione ai giudici di merito. Contro questa decisione il vedovo e sua figlia hanno fatto nuovamente ricorso alla Suprema corte, ma, anche questa volta, senza successo.

Debora Alberici

La sentenza sul sito www.italiaooggi.it/documenti

Sconfinare nella competenza altrui mette k.o. la parcella professionale

Quando la prestazione di un'attività è vincolata all'appartenenza a un albo professionale ma risulta invece effettuata oltre i limiti inderogabili di legge da un non iscritto, il contratto con il cliente è nullo e non esiste un'azione per esigere il compenso. Infatti, non ha diritto al compenso il geometra che invade il campo dell'ingegnere o dell'architetto firmando un progetto che prevede i calcoli per le strutture in cemento armato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6402 del 21 marzo 2011. La seconda sezione civile del Palazzaccio ha chiarito che il geometra, da solo, può progettare e far costruire unicamente «modeste costruzioni civili» senza strutture in cemento armato (con poche trascurabili eccezioni per manufatti agricoli che non comportano rischi per le persone). Né l'impianto normativo che risale a prima della seconda guerra mondiale risulta modificato in

modo sensibile dalle leggi 1086/71: senza la laurea e la successiva iscrizione all'Ordine degli ingegneri o degli architetti risulta impossibile progettare opere più complesse. E se qualcuno procede ugualmente, rischia davvero grosso: per il contratto stipulato con il cliente, infatti, si profila una nullità assoluta ex art. 1418 Cc in relazione all'art. 2229 Cc, che disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali. E la nullità è rilevabile anche d'ufficio. Risultato: il geometra che ha oltrepassato i suoi limiti professionali non può recuperare i soldi neppure invocando un indebito arricchimento della controparte promovendo un'azione ex articolo 2041 Cc. Ma non è tutto. A sanare il progetto nato male non rievoca il fatto che sia vistato o controfirmato dall'ingegnere o dall'architetto. Né conta che, ad esempio, sia davvero l'ingegnere a effettuare i calcoli del cemento armato oppure a dirigere i lavori: è infatti soltanto il professionista abilitato a dover essere il titolare della progettazione. Va infine escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale delle norme che regolano la materia.

Debora Alberici

La sentenza sul sito www.italiaooggi.it/documenti